

Le oscillazioni della deducibilità

Dal 2013 a oggi

Per effetto dello stratificarsi di diversi provvedimenti di modifica, l'imposta municipale versata sugli immobili strumentali è stata deducibile ai fini delle imposte sui redditi nelle seguenti misure (i periodi

d'imposta vanno intesi come in corso al 31 dicembre dell'anno citato):

- al 30% nel 2013;
- al 20% dal 2014 al 2018;
- al 50% nel 2019;
- al 60% nel 2020 e nel 2021;
- al 100% dal 2022.

Un iter lungo dieci anni per arrivare a scomputare al 100% il conto dell'Imu

Gli effetti della sentenza

In ambito Irap sfugge il differente trattamento con altri tributi locali

Giorgio Gavelli

Non ci sarà alcun rimborso parziale per i contribuenti che, dal 2013 al 2021, ai fini delle imposte sui redditi hanno dedotto solo una quota dell'Imu pagata sugli immobili strumentali (si veda la scheda). Né, allo stato attuale, è prevedibile il venir meno della indeducibilità dell'imposta municipale propria dalla base imponibile Irap. Le imprese e i professionisti che si auspicavano che la Corte costituzionale desse continuità al principio stabilito in passato con la sentenza 262/2020 – con la quale era stata affermata l'illegittimità costituzionale della disposizione (articolo 14, comma 1, del Dl 23/2011) nel testo vigente sino al 2012, che prevedeva l'ineducibilità

integrale ai fini Irpef/Ires – rimarranno, quindi, delusi. Le osservazioni dei giudici remittenti (le Corti di giustizia tributaria di Genova, Torino e Como) non hanno superato il vaglio di inammissibilità e di non fondatezza (quest'ultima relativamente alla sola Irap) della Consulta. Va, però, ricordato che un analogo tentativo era già naufragato: la sentenza 163/2019 aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata – con riferimento all'ineducibilità limitata al 20% – dalla Ctp di Parma, senza entrare nel merito ma limitandosi a constatare come il legislatore avesse già previsto una progressiva maggiore deducibilità sino a giungere al 100% (si veda il box in alto).

I giudici remittenti hanno insistito sulla specularità tra deducibilità integrale e parziale, atteso che, in entrambi i casi, il risultato

finale sembrava collidere con il principio di capacità contributiva: l'imposizione finiva per gravare (anche se in misura parziale) su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all'attività d'impresa o professionale. La forfettizzazione della deduzione, non giustificata da un potenziale utilizzo promiscuo del bene, perdeva di logicità, divenendo arbitraria. La Consulta, nell'ordinanza depositata ieri, difende invece la diversità della deducibilità parziale rispetto a quella integrale, ricordando come già la questione fosse stata esaminata nella sentenza 262/2020 e risolta ritenendo non censurabile il percorso graduale verso la piena deducibilità disegnato dal legislatore (e definito dalla Corte «non più procrastinabile»). Decisione che nessuna delle osservazioni mosse dai giudici remittenti riesce, per la Corte, a superare.

Per quanto attiene all'Irap, la diversità di questa imposta rispetto a quelle sul reddito rende per la Corte del tutto peculiare la sua base imponibile (ossia il valore della produzione netta), e non sindacabile la scelta del legislatore di considerare l'Imu quale costo deducibile.

La lettura delle motivazioni lascia in alcuni punti un po' perplessi. Relativamente alle imposte dirette, la Corte sembra troppo accondiscendente verso il virtuoso percorso con cui il legislatore ha corretto l'iniziale indeducibilità già dichiarata illegittima, perché tale avvicinamento – durato per un decennio – ha, di fatto, consentito una violazione significativa dei principi di inerenza dei costi e di effettività del reddito imponibile. In ambito Irap, continua a sfuggire il motivo per cui l'Imu è indeducibile mentre (ad esempio) la Tari è totalmente deducibile, laddove la discrezionalità del legislatore dovrebbe avere, quanto meno, una logica di fondo spiegabile, in grado di essere compresa da chi i tributi li deve assolvere.



Nel 2019 già dichiarata inammissibile la questione sollevata dalla Ctp di Parma